



CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA CATANIA

ORDINANZA N° 17/2020

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Catania:

- VISTO** il dispaccio n°48294 in data 18 maggio 2010 del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, relativo alla disciplina delle attività di ammaraggio, prelievo d'acqua e decollo dal mare degli aeromobili impegnati nello spegnimento degli incendi;
- VISTA** la direttiva impartita dalla Presidenza dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – n. PRE/0029356 in data 19 maggio 2020;
- VISTA** la Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile contenente le disposizioni e le procedure per il “concorso della flotta dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi ed. 2020”;
- RITENUTO** necessario prevedere una specifica disciplina per regolamentare le attività in mare durante le fasi di ammaraggio, prelievo di acqua e decollo degli aeromobili negli specchi acquei di giurisdizione del circondario marittimo di Catania;
- CONSIDERATA** l'esigenza di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, la sicurezza della navigazione nonché prevenire il verificarsi di possibili danni a persone, cose e/o all'ambiente;
- CONSIDERATO** il dispositivo della propria Ordinanza n. 115/2009 del 23 settembre 2009 che disciplina lo Schema di separazione del traffico antistante l'imboccatura del porto di Catania e la relativa zona di precauzione individuati allo scopo di ridurre i rischi di incidente tra le navi che scalano il porto di Catania e le restanti attività nautiche;
- RITENUTO** opportuno provvedere a disciplinare, ai fini previsti dalla legge, le interazioni tra i mezzi aerei che svolgono attività antincendio e la navigazione marittima, la pesca nonché l'attività balneare;
- gli articoli 16, 17, 30 ed 81 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima:

RENDE NOTO

- CHE NELLA ZONA DI MARE ANTISTANTE IL LITORALE DI GIURISDIZIONE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CATANIA POSSONO VERIFICARSI OPERAZIONI DI AMMARAGGIO E DECOLLO DI AEREOMOBILI OVVERO DI MESSA IN ACQUA DI CESTELLI DA PARTE DI ELICOTTERI IMPEGNATI NELLO SPEGNIMENTO DI INCENDI NEL TERRITORIO RETROSTANTE;
- CHE DETTE OPERAZIONI AVVENGONO NORMALMENTE AD UNA DISTANZA SUPERIORE AI 500 METRI DALLA COSTA E AI 1000 METRI DALL'IMBOCCATURA DEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CATANIA:

ORDINA

Art.1 Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano nell'ambito di giurisdizione a mare del Circondario marittimo di Catania, che si estende dalla foce del fiume Simeto a sud alla foce del torrente Femmina Morta a nord.

Art.2 Durante le operazioni di rifornimento/approvvisionamento di acqua di mare da parte di velivoli, tutte le unità navali in navigazione nello specchio acqueo interessato devono mantenersi ad una distanza superiore ai 1000 metri dall'aeromobile/elicottero manovrando in modo da non intralciare l'attività operativa del mezzo aereo, in particolar modo durante le operazioni di prelievo dell'acqua.

Art. 3 La Sala Operativa della Capitaneria di porto di Catania dovrà essere avvertita della necessità di effettuare rifornimento idrico in mare per attività antincendio, attraverso apposito messaggio o per via telefonica, ai numeri diretti per le "Emergenze in mare – 1530", dall'Autorità competente ad ordinare l'intervento o dalla Sala Operativa dell'Ente/Società di gestione dei velivoli impegnati nella lotta agli incendi.

La predetta comunicazione potrà pervenire, altresì, in casi di urgenza che non consentono un congruo preavviso, direttamente a cura del pilota dell'aeromobile impegnato nelle operazioni di approvvigionamento idrico, via radio sul canale 16 VHF/FM marino.

Il pilota, nel corso delle operazioni, dovrà mantenere, ove possibile, il contatto radio con la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Catania fino al termine delle operazioni, nonché, se presenti, con i mezzi navali della Guardia Costiera presenti nello specchio acqueo interessato dal prelievo.

Tali comunicazioni avranno lo scopo prioritario di tenere informata la Capitaneria di porto – Guardia Costiera – di Catania di ogni evento riguardante la sicurezza della navigazione coordinandosi con la Sala Operativa circa le modalità di svolgimento delle operazioni.

Art. 4 Il comandante dell'aeromobile, durante le fasi di ammaraggio e decollo dal mare, deve prestare la massima attenzione alla eventuale presenza di unità navali, di subacquei e bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dagli stessi e, comunque, ad una distanza non inferiore ai 500 metri dalla costa o 1000 metri dall'imboccatura dei porti.

Art. 5 Il prelievo di acqua di mare mediante aeromobili è, in ogni caso, vietato nella Zona di precauzione ed all'interno dello Schema di separazione del traffico antistante l'imboccatura del porto di Catania, come individuato nell'Ordinanza n. 115/2009 della Capitaneria di porto di Catania, a meno di specifica diversa autorizzazione da parte della Sala Operativa per specifiche circostanze meteorologiche eccezionali.

Art. 6 In caso di avverse condizioni meteorologiche o altre cause che rendono complesse le operazioni, la Capitaneria di porto di Catania può autorizzare l'amaraggio in altre zone di mare, in relazione alle situazioni locali del momento.

Art. 7 I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero dell'art. 53 del Decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca diverso o più grave reato.

Art. 8 La presente ordinanza entra in vigore in data 20/07/2020. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.gov.it/catania

CATANIA, 15-07-2020

IL COMANDANTE
CA. (CP) Giancarlo RUSSO